(n. 402 - V cat.)
1091

Comune di SAN FELICE DEL BENACO

Provincia di BRESCIA

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DAL LATO TECNICO ED IGIENICO - SANITARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C.
BRESCIA 1969

(n. 402 - V cat.)
1091

Comune di S. FELICE DEL BENACO .....

Provincia di BRESCIA .....

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DAL LATO TECNICO ED IGIENICO - SANITARIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C.
BRESCIA 1969

Art. 1

In applicazione del Regolamento per la istituzione della tassa sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani deliberato in data 6-I2-I968 con verbale n. 84 si prescrive che a sensi dell'art. 14 della Legge 20 marzo 1941, n. 366 vengano osservate le norme igienico-sanitarie previste nel presente regolamento.

Art. 2

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati rifiuti solidi urbani:

1. - le immondizie e i rifiuti delle aree pubbliche, o comunque, destinate, anche temporaneamente, ad uso pubblico (rifiuti esterni);

2. - le immondizie ed in genere, gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti interni).

Art. 3

Il servizio ha particolarmente per oggetto:

1. - la pulizia delle vie e piazze pubbliche, di quelle private aperte al pubblico, degli spazi aperti in genere, nonché di ogni altro sito che venisse eventualmente aperto al pubblico transito;

2. - la raccolta ed il trasporto delle immondizie, dei rifiuti e detriti di qualsiasi natura provenienti dalla pulizia delle vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico e di quelli provenienti dagli stabilimenti industriali (limitatamente ai soli rifiuti non industriali), dalle case private, alberghi, pensioni, ecc.

Art. 4

Il servizio di pulizia delle vie e piazze comprende:

1. - la spazzatura delle strade, marciapiedi, vicoli, luoghi di mercato e di ogni altra località ed accessibile al pubblico, sia di proprietà privata che di proprietà pubblica;

2. - la pulizia e lavatura degli orinatoi, la loro eventuale disostruzione e la periodica loro disinfezione secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Ufficiale Sanitario;

3. - la pulizia delle chiaviche, delle vasche, delle fontane, delle cenditoie stradali e dei condotti dell'acqua piovana, nonché la loro eventuale disostruzione;

4. - la rimozione e l'immediato trasporto delle carogne trovate sulle pubbliche vie e piazze;

5. - lo sterramento delle cunette nel centro abitato e il trasporto del terriccio e l'estirpazione delle erbe dalle vie e piazze.

Art. 5

Il servizio di cui al precedente articolo 3), si intende esteso alle seguenti zone del Comune:

1. Località Porticcioli

2 Porto di Portese

3. Frazione di Portese

4 San Felice (Capoluogo)

5. Frazione di Cisano

A maggior chiarimento di quanto sopra si allega planimetria 1: 25.000 nella quale è indicato con colore rosa la zona di applicazione del servizio e della relativa tassa.

Art. 6

Il servizio di pulizia di cui all'art. 4 deve essere iniziato al mattino presto, e la spazzatura generale delle strade deve essere ultimata prima delle ore 7 dal 1° aprile al 30 settembre, e prima delle ore 8 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Un servizio di pulizia volante continuerà in tutte le località cittadine fino alle ore 19,30 dal 1° aprile al 30 settembre, e sino alle ore 18 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 7

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere controllato dal Vigile Urbano e seguendo le disposizioni emanate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO DELLE IMMONDIZIE DOMESTICHE

Art. 8

Il ritiro e trasporto delle immondizie domestiche e, in generale, degli ordinari rifiuti solidi dei fabbricati, sarà fatto a cura del Comune tutti i giorni, salvo casi di forza maggiore, o a mezzo del personale riconosciuto idoneo dal Comune, in caso di appalto del servizio.

Art. 9

I rifiuti interni dei centri di popolazione agglomerata devono essere raccolti e conservati fino al momento del trasporto, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tale fine devono essere usati recipienti portatili, conformi al modello prescritto dall'Ufficio Comunale e, in ogni caso, questi debbono essere muniti di coperchio a chiusura ermetica.

La disposizione di cui al precedente paragrafo, deve essere osservata anche nelle scuderie e nelle stalle in genere debitamente autorizzate, e nei luoghi adibiti a deposito di pollame vivo o altri animali di cui sia consentito l'allevamento.

Art. 10

Ciascun raccoglitore annunzierà il suo passaggio, alcuni minuti prima per dare tempo a coloro che occupano o conducono i locali, di preparare all'ingresso dei locali stessi il recipiente contenente le immondizie e i rifiuti solidi da trasportare.

Il raccoglitore provvederà a svuotare completamente il recipiente che lascerà sul posto dove era depositato.

E' fatto divieto ai proprietari e conduttori dei locali di esporre fuori della porta d'ingresso i recipienti contenenti i rifiuti prima dell'annunzio del passaggio del raccoglitore.

Art. 8 = Il ritiro z trasporto delle immondizie domestiche e in generale degli ordinari rifiuti solidi dei fabbricati, sarà fatto a cura del Comune a mezzo di personale riconosciuto idoneo, come segue:

a- dal I5 Sett. al I4 Giugno = ogni lunedì, mercoledì e venerdì.-

b- dal I5 Giugno al I4 Sett. = tutti i giorni non festivi.-

Art. 11

E' vietato ai raccoglitori di entrare nelle abitazioni private e nei locali da cui vengono ritirati i rifiuti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità di qualsiasi genere, nel caso di inosservanza di tale divieto, salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente dal Comune.

Art. 12

Il ritiro delle immondizie a domicilio deve essere eseguito dalle ore 8 alle ore 12 dal 1° aprile al 30 settembre e dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del 1° ottobre al 31 marzo.

La Giunta Municipale può peraltro variare l'orario anzidetto in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino.

Art. 13

Il gettare rifiuti interni e il temporaneo deposito di essi nelle pubbliche vie e piazze, nei pubblici mercati coperti o scoperti, e nei terreni pubblici o privati, è vietato.

Art. 14

Le aree scoperte entro i fabbricati, od interposte tra essi: come pure le strade praticabili di ogni genere e i tratti di spiaggia prospicienti gli abitati o adibiti a pubblico passaggio, o annessi a stabilimenti balneari, devono essere tenuti sgombri da ogni rifiuto a cura dei rispettivi proprietari, amministratori e conduttori.

Art. 15

La raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono essere eseguiti in modo da evitare dispersioni, esalazioni od offesa al decoro cittadino.

A tale scopo i veicoli, sia a trazione animale che a trazione meccanica, destinati al trasporto dei rifiuti stessi, devono essere riconosciuti adatti dall'Amministrazione Comunale sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 16

La sosta dei veicoli e dei recipienti destinati al trasporto dei rifiuti urbani deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta e di riempimento.

Art. 17

Le zone con popolazione non agglomerata, nelle quali il trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere accordato ai singoli privati, devono essere determinate dal Sindaco.

In tali casi i privati saranno tenuti ad osservare le norme poste a salvaguardia dell'igiene e del decoro e alle altre norme che l'Autorità Comunale di volta in volta stabilirà.

Art. 18

I rifiuti che si formano nei locali degli Istituti di cura e di prevenzione, pubblici o privati, non possono essere accumulati né asportati, ma devono essere distrutti od incendiati sul posto.

Previa autorizzazione prefettizia, possono essere ammesse in via eccezionale deroghe a tale disposizione, limitatamente ai rifiuti che non costituiscono pericolo di infezione.

Art. 19

Fuori dei casi di cui al primo comma dell'art. 18 del presente regolamento, il Sindaco, per eccezionali contingenze di igiene pubblica, può ordinare o autorizzare, in determinati luoghi, la distruzione o l'incenerimento della totalità dei rifiuti urbani.

Art. 20

I rifiuti solidi urbani dovranno essere trasportati fuori dell'abitato e depositati in luoghi adatti previamente scelti dal Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario, e distanti almeno 500 metri dal più vicino centro di popolazione agglomerata come prescritto dall'art. 4 del D.M. 20-5-1928 sulla lotta contro le mosche.

Per il deposito dei rifiuti stessi, dovranno essere rispettate le norme vigenti per impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche, in conformità all'art. 263 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1267.

Art. 21

Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati dal presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le condizioni di lavoro poste a tutela dei lavoratori nei confronti del personale addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

L'ente o la ditta concessionaria, in caso di appalto, avrà cura di provvedere nei loro confronti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e alle forme di previdenza sociale prescritte dalle vigenti disposizioni.

Art. 22

Il personale addetto al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani avrà una uniforme fornita dal Comune o dall'appaltatore, in caso di appalto, da indossare nelle sole ore di servizio e secondo le prescrizioni dello Ufficio Comunale.

Art. 23

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme dei regolamenti di igiene e di polizia urbana.

Art. 24

Salvo che il fatto costituisca reato più grave, i contravventori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con l'ammenda da L. 800, a L. 40.000.

Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle contravvenzioni, si applicano le norme degli articoli 106 e 110 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 6 Dicembre 1968 con verbale n. 85

IL SINDACO

COMUNE DI S. FELICE DEL BENACO - BRESCIA

PREFETTURA DI BRESCIA

VISTO ed approvato dalla G.P.A. in seduta 3-3-1970 con provvedimento n.3732, Div.II^ che in copia fotostatica si allega.-

---

Copia Conforme all'originale

IL SINDACO IL SEGRETARIO

COMUNE DI S. FELICE DEL BENACO - BRESCIA

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO

Pubblicato per I5 Giorni consecutivi all'albo Pretorio
dal 26 Marzo I970 al IO Aprile I970 senza reclami

IL SINDACO

IL SEGRETARIO